



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

D.R. n. 76

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 609 del 28 luglio 2017 e ss.mm.ii, in atto vigente;
- VISTO il Regolamento per il riconoscimento dello status di studente a tempo parziale, studente atleta o paratleta e studente con disabilità, emanato con D.R. n. 918 del 25.06.2024 e modificato con D.R. n. 1780 del 02.12.2024, in atto vigente;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico, nella seduta del 16.12.2024, con la quale, è stato approvato, *sub-conditione* all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la proposta di modifica dell'art. 2, comma 1 del predetto regolamento;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16.12.2024, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla predetta modifica del Regolamento per la disciplina della frequenza di studente lavoratore, studente atleta o paratleta e studente con disabilità;

DECRETA

per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

Il Regolamento per la disciplina della frequenza di studente lavoratore, studente atleta o paratleta e studente con disabilità è modificato all'art. 2, comma 1, come di seguito indicato:

Art. 2, comma 1, del Regolamento per la disciplina della frequenza di studente lavoratore, studente atleta o paratleta e studente con disabilità, vigente

Proposta di modifica dell'art. 2, comma 1, del Regolamento per la disciplina della frequenza di studente lavoratore, studente atleta o paratleta e studente con disabilità



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Art. 2 Studente lavoratore	Art. 2 Studente lavoratore
1. Viene disciplinata la frequenza dello studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, impegnato non occasionalmente in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata o comunque impossibilitato alla frequenza a tempo pieno delle attività didattiche a causa di gravidanza, o di cura di figli di età minore a 3 anni. (...)	1. Viene disciplinata la frequenza dello studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, impegnato non occasionalmente in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata o comunque impossibilitato alla frequenza a tempo pieno delle attività didattiche a causa di gravidanza, o di cura di figli fino a 3 anni di età minore a 3 anni o di cura e assistenza di familiari non autosufficienti per ragioni di età o di salute. (...)

Art. 2

Il Regolamento per la disciplina della frequenza di studente lavoratore, studente atleta o paratleta e studente con disabilità modificato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

03 GEN. 2025

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda